Deliberazione n. 5/2023/PRSE/Sona (VR)



#### REPUBBLICA ITALIANA

### LA CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 novembre 2022

## composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI Presidente

Elena BRANDOLINI Consigliere

Amedeo BIANCHI Consigliere

Giovanni DALLA PRIA Referendario

Paola CECCONI Referendario

Fedor MELATTI Referendario

Daniela D'AMARO Referendario relatore

Chiara BASSOLINO Referendario

\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR, con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR, con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 31/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

### **FATTO E DIRITTO**

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave

irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia

adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esisti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in

adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico- finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Igs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Sona (VR), la Sezione, nell'ultima pronuncia, relativa al Bilancio di previsione 2019-2021 e al rendiconto 2019 (deliberazione n. 106/2022/PRSE):

- raccomandava un attento monitoraggio delle società partecipate e l'osservanza delle norme sulla costituzione del relativo fondo perdite;

- rilevava, per l'esercizio 2019, riscossioni particolarmente basse e raccomandava più incisive azioni, volte ad incrementare la capacità di riscossione dell'Ente;
- rilevava che l'indicatore di tempestività dei pagamenti aveva assunto valore positivo, pari a 3,84 giorni per l'anno 2019 e raccomandava il rispetto dei termini normativamente previsti;
- accertava, per il 2019, un risultato economico di esercizio negativo; raccomandava pertanto di perseguire uno stabile equilibrio tra componenti economiche positive e negative, nonché di favorire la realizzazione di risultati economici positivi, unitamente a quelli finanziari, in osservanza dell'ordinamento contabile;
- raccomandava una maggior attenzione nella compilazione dei documenti richiesti;
- richiamava l'attenzione dell'Ente sull'art. 147 quinquies del TUEL e sull'importanza dell'attività di coordinamento, nonché di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, oltre che dell'attività di controllo da parte dei responsabili dei vari servizi, atta a garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (cfr. delibera di questa Sezione n. 191/2021/PRSE).

A seguito dell'esame dei questionari sul Bilancio di previsione 2020-2022 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2020, delle relazioni dell'Organo di revisione relative ai bilanci e rendiconto medesimi e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione contabile-finanziaria di seguito rappresentata.

### **BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**

## Equilibri di bilancio

Gli equilibri (corrente e finale) del Bilancio di previsione 2020-2022, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.lgs. 267/2000.

L'approvazione del predetto Bilancio di previsione e la trasmissione dei dati alla BDAP è avvenuta nei termini.

## RENDICONTO 2020

## Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria:

Dall'analisi dei documenti a disposizione della Sezione, risultava che l'Ente non aveva applicato risparmi (minori spese di gestione legate alla pandemia) alla spesa corrente o in conto capitale, nonostante nella certificazione Covid-19 prodotta al MEF (fonte: database Warehouse di RGS) risultassero Minori spese 2020 "COVID-19" per € 541.830,00.

A seguito di richiesta istruttoria, è stato comunicato quanto segue: <<Le minori spese 2020 "Covid 19" pari ad € 541.830,00 sono state applicate alla spesa corrente del bilancio; pertanto, la risposta del questionario doveva essere sì>>.

Sul punto, si richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta

compilazione dei documenti richiesti, dovendosi rappresentare in questi informazioni e dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

## Equilibri di bilancio

Gli equilibri del Rendiconto 2020, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono i seguenti:

Equilibri di bilancio schemi BDAP	Rendiconto 2020	
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-		
L+M)	4.042.891,88	
Risultato di competenza di parte Capitale $(Z1) = P+Q+R-$		
I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) 389.		
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-		
X2-Y-Z)	4.432.481,25	
Equilibrio di bilancio (W2)	3.049.068,90	
Equilibrio complessivo (W3)	3.495.356,23	

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione, nel rispetto dell'art. 1, commi 897 e 989, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a rendiconto, avendo conseguito rispettivamente il pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, in ossequio ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

#### Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione	Rendiconto 2020
Fondo cassa	17.382.339,25
Residui attivi	5.864.647,26
Residui passivi	4.531.148,10
FPV	8.881.855,95
Risultato di amministrazione	9.833.982,46
Totale accantonamenti	4.513.084,00
Di cui: FCDE	2.927.221,20
Totale parte vincolata	2.069.699,73
Totale parte destinata agli investimenti	44.125,00
Totale parte libera	3.207.073,73

Per le quote accantonate si rileva in particolare quanto segue:

- <u>il Fondo crediti di dubbia esigibilità</u> al 31/12/2020, calcolato secondo il metodo ordinario, è pari a € 2.927.221,20 (49,91% dei residui attivi totali);
- il Fondo contenzioso al 31/12/2020 (determinato secondo le modalità previste dal

principio applicato alla contabilità finanziaria, al punto 5.2, lettera h e tenuto conto di quanto previsto dall'OIC 31 per la definizione della gradualità del rischio, in

ordine al pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze), è pari a € 1.505.179,10; è stato inoltre dichiarato che "L'accantonamento per il fondo contenzioso risulta essere congruo";

- non ci sono quote accantonate nel Fondo perdite società partecipate;
- <u>il Fondo indennità di fine mandato</u> del Sindaco al 31/12/2020 è pari a € 8.683,70;
- è presente un accantonamento pari a € 72.000,00 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.

## Capacità di riscossione

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2020 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	713.386,23	362.187,59	50,77%
Tit. 3 residui	3.464.866,76	1.238.579,95	35,75%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2020 accertamenti (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	7.501.202,32	7.208.306,47	96,10%
Tit. 3 competenza	6.264.725,43	4.422.133,24	70,59%

La gestione dei residui evidenzia una percentuale di riscossione del titolo I pari al 50,77% e del titolo III pari al 35,75%. In particolare, con riferimento alle somme rimaste a residuo, si osservano le seguenti riscossioni:

- "TARSU/TIA/TARI/TARES" che registra residui attivi al 01.01.2020 pari a € 457.683,54 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a € 132.212,52 (28,89% di riscossione);
- "FITTI ATTIVI E CANONI PATRIMONIALI" che registra residui attivi al 01.01.2020 pari a € 25.105,34 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a € 10.567,24 (42,09% di riscossione);
- "SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA" che registra residui attivi al 01.01.2020 pari a € 3.093.634,86 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a € 262.827,16 (8,50% di riscossione). Le difficoltà di riscossione di tale voce si riscontrano anche con riferimento alla fase di accertamento e di riscossione, con accertamenti pari ad € 1.270.630,52 e riscossioni pari ad € 525.790,18 (41,38% di riscossione).

E' stato, pertanto, chiesto all'Ente di illustrare le azioni intraprese al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione, nonché gli importi riscossi ad oggi; è stato risposto quanto segue: "L'ammontare dei residui da rendiconto 2020 riferiti a sanzioni al CDS pari a € 3.093.634,86 derivanti dalla gestione residui ed € 1.270.630,52 derivanti dalla gestione competenza 2020, sono dovuti a sanzioni accertate dal misuratore di velocità fisso e da un sistema automatico di controllo del passaggio con il semaforo, installati entrambi sulla SR 11. Ad oggi gli importi da riscuotere sono i seguenti:

- riferiti al residuo, di € 3.093.634,86, ammontano ad € 2.777.561,87 (di questi €

1.014.115,07 riferiti all'anno 2017 sono stati stralciati dal conto di bilancio ed iscritti nel conto del patrimonio nell'esercizio 2020);

- riferiti alla competenza 2020, di € 1.270.630,52, ammontano ad € 554.694,52.

Nel rendiconto 2020 è stato accantonato a FCDE riferito ad incassi per sanzioni al CDS l'importo di € 2.298.841,22.

Per quanto riguarda l'attività di riscossione delle sanzioni al CDS, si comunica che le violazioni al CDS accertate vengono notificate al responsabile/trasgressore tramite PEC se persona giuridica ovvero mediante Raccomandata atti giudiziari se persona fisica. In caso di ritorno della raccomandata AG per irreperibilità, trasferimento o sconosciuto, vengono eseguite le verifiche tramite banca dati punto fisco dell'Agenzia delle Entrate per l'individuazione della residenza effettiva; in caso di cambiamento di residenza l'atto viene spedito al nuovo indirizzo mentre in caso di conferma dell'indirizzo originario l'atto viene inoltrato al Comune di residenza per la notifica tramite messo comunale. Trascorsi 6/9 mesi dalla data del verbale, in caso di mancato pagamento, al responsabile della violazione viene spedito per posta prioritaria un avviso pre-ruolo con il quale il destinatario viene reso edotto che il verbale a suo carico non risulta pagato entro i termini previsti e viene invitato a provvedere al pagamento di quanto dovuto. Successivamente in caso di mancato pagamento, si provvede all'emissione del ruolo esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda i residui attivi al 01.01.2020, riferiti a TARSU/TIA/TARI/TARES, pari ad  $\in$  457.683,54, di cui riscossi al 31.12.2020  $\in$  132.212,52, ad oggi risultano da riscuotere  $\in$  166.521,74. Nel rendiconto 2020 è stato accantonato a FCDE riferito ad incassi di TARSU/TIA/TARI/TARES l'importo di  $\in$  271.300,83.

Per quanto riguarda la riscossione dei suddetti crediti l'ufficio tributi emette dei solleciti di pagamento. Successivamente, per i contribuenti inadempienti, l'ufficio ha inserito nell'avviso di pagamento TARI 2020 una annotazione rilevando la presenza di debiti pregressi. Nell'anno 2021 sono stati notificati gli avvisi di accertamento per omesso/parziale pagamento TARI 2016. Entro i termini di legge verranno inviati i debiti residui dal 2016 ad Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione coattiva del tributo. Entro il 31.12.2022 verranno notificati gli avvisi di accertamento per omesso/pagamento TARI 2017 e così anche per gli anni successivi.

Si fa presente che a causa dell'emergenza Covid 19 le procedure di riscossione delle suddette entrate hanno subito gravi ritardi a seguito della sospensione dei termini, di cui ai provvedimenti governativi.

Per quanto riguarda i residui attivi al 01.01.2020 riferiti a FITTI ATTIVI E CANONI PATRIMONIALI per  $\epsilon$  25.105,34, di cui riscossi al 31.12.2020  $\epsilon$  10.567,24, ad oggi risultano da riscuotere  $\epsilon$  14.058,84.

Tali residui sono riferiti ad inadempienze del contratto di concessione Rep. n. 3563/2015 "Atto di concessione per occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione stazione radio base in Sona" stipulato con Infrastrutture Wireless Italiane Sp (Vodafone).

L'ufficio Lavori Pubblici in data 28.06.2022 con prot.n. 23422 ha inviato un ulteriore

sollecito di pagamento delle somme arretrate. L'Amministrazione sta valutando quali azioni intraprendere per il recupero del credito".

La Sezione, nel prendere atto degli accantonamenti effettuati nel FCDE, raccomanda la prosecuzione delle azioni intraprese dall'Ente, per incrementare la capacità di riscossione.

## Situazione di cassa

Situazione di cassa	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	17.382.339,25
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	2.521.282,82
Tempestività dei pagamenti	-0,09

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

L'Ente, inoltre, non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si rileva, poi, che la cassa vincolata al 31.12.2020 è pari a € 2.521.282,82.

Dai dati BDAP emerge che l'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti positivo, pari a 0,09 giorni per l'anno 2020. Tuttavia, dalla certificazione estratta dal sito istituzionale dell'Ente, in "Amministrazione trasparente", il valore indicato risulta negativo e pari a - 0,09 giorni.

È stato chiesto, pertanto, di chiarire l'incongruenza riscontrata; in merito, è stato così risposto: "Da una verifica dei documenti inviati alla BDAP e scaricati dal sito, risulta che l'indicatore di tempestività dei pagamenti corrisponde a quanto pubblicato dall'Ente in "Amministrazione trasparente" ovvero il valore negativo pari a - 0,09 giorni".

Alla luce di quanto comunicato, si è provveduto ad effettuare nuove verifiche in BDAP, dalle quali è emerso che, sia visualizzando il prospetto "Piano degli indicatori e dei risultati attesi", sia procedendo all'esportazione dei dati in Excel tramite l'opzione "Esporta dati dei prospetti", il risultato dell'indicatore è sempre positivo e pari a 0,09.

Si invita l'Ente a prestare attenzione ai dati inseriti nei documenti richiesti e ad effettuare i pagamenti dovuti nei tempi previsti.

# Indebitamento

	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	2.522.238,67

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie, né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. L'Ente dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto affermato dall'Organo di revisione, che per l'esercizio 2020:

nelle domande preliminari del questionario viene segnalato che il responsabile del

servizio finanziario non ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

La medesima problematica è stata riscontrata da questa Sezione anche nell'esercizio 2019 (deliberazione n. 106/2022/PRSE). La Sezione richiama nuovamente l'attenzione sull'art. 147 quinquies del TUEL e sull'importanza dell'attività di coordinamento, nonché di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, oltre che dell'attività di controllo da parte dei responsabili dei vari servizi, atta a garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

- il Rendiconto è stato approvato entro i termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione del FPV;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- l'Ente non ha provveduto al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori bilancio; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la costituzione del Fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione;
- l'Ente, per l'adozione del Piano della performance di cui al D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha unificato organicamente il Piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG, in data 28/01/2020;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economicopatrimoniale;
- alla domanda preliminare: "In caso di adozione del Piano di razionalizzazione, l'Ente
  ha provveduto ad approvare entro il 31 dicembre una relazione sull'attuazione del
  piano, con indicazione dei risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 20, co. 4, Tusp?",
  l'Organo di revisione ha risposto "NO".

Sono state chieste, pertanto, le motivazioni e al riguardo è stato relazionato come segue: "Nell'anno 2020 non è stato previsto un piano di razionalizzazione per le società di cui il Comune detiene quote di partecipazione. La risposta negativa del questionario è stata mal interpretata, intendendo che, non esistendo al 31.12.2020 società partecipate oggetto di razionalizzazione, il piano non è stato redatto".

## P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di

Sona (VK):

- raccomanda la prosecuzione delle azioni intraprese dall'Ente, volte ad incrementare la capacità di riscossione;

- raccomanda all'Ente di prestare attenzione ai dati inseriti nei documenti richiesti e di effettuare i pagamenti richiesti nei tempi previsti;
- richiama nuovamente l'attenzione sull'art. 147 quinquies del TUEL.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sona (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 novembre 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 11 gennaio 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin

11 di 12 12/01/2023, 11:42

11